



Associazione Italiana Ratti - Rat Rescue Italia
Sede legale e amministrativa: via Isabella Andreini, 25 - 40127, Bologna
CF 91397090373
mail: ratrescueitalia@gmail.com - sito web: www.ratrescueitalia.com

**Verbale dell'Assemblea Ordinaria dei soci
dell'Associazione Italiana Ratti - Rat Rescue Italia**

Il giorno 28/07/2019 alle ore 21.00, in seconda convocazione essendo la prima andata deserta, si è tenuta l'assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione Italiana Ratti - "Rat Rescue Italia", per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D.Lgs. 117/2017 - "Codice del Terzo settore".

Sono presenti personalmente o per delega scritta i seguenti Soci: Arianna Silvestro (Presidente), Sara Mattei (vice Presidente), Giulia Tonini (Segretario), Viola Biondi (Consigliere), Sara Monisteri (Consigliere), Martina Carrai (per delega a Giulia Tonini), Andrea Marzano, Valentina Moi.

Ai sensi dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno 7 soci e potrà validamente deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Presiede la riunione il Presidente dell'associazione Arianna Silvestro assistita dal Segretario verbalizzante Sara Mattei.

Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita per deliberare sull'ordine del giorno

Il Presidente dell'associazione dà lettura delle modifiche statutarie, spiegando

che esse si rendono necessarie per conformare lo Statuto dell'associazione al D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità

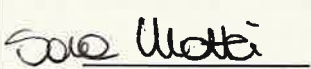
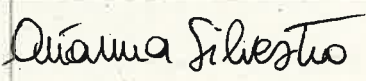
DELIBERA

di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente.

Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato al presente verbale.

L'assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al presidente dell'associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del terzo settore.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 21.55 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Sara Mattei		Arianna Silvestro
Segretario verbalizzante		Presidente
		

La registrazione del presente atto e dello statuto ad esso allegato è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 D.Lgs. 117/2017.

Agenzia delle Entrate - Ufficio di Bologna 2
Registrazione n. 31 LUG. 2019 Serie 3 al N. 3769
Pagato €
Euro  IL FUNZIONARIO
Mauro Frongia



STATUTO

ASSOCIAZIONE ITALIANA RATTI —

RAT RESCUE ITALIA ODV



Art. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita l'Associazione di volontariato animalista e tutela dei diritti animali e senza scopo di lucro denominata "Associazione Italiana Ratti - Rat Rescue Italia ODV", più avanti chiamata per brevità "associazione". L'Associazione è costituita in forma di Organizzazione di Volontariato ai sensi del d.lgs 3 Luglio 2017 n.117.

I fini sociali e l'organizzazione dell'associazione sono stabiliti nel presente statuto.

L'associazione ha sede nel comune di Bologna e potrà essere trasferita con semplice delibera d'assemblea solo su territorio italiano, senza dover modificare il presente statuto, ma dandone comunicazione alle autorità competenti. Possono essere costituite altre sedi secondarie, sezioni e dipendente, su decisione della sede centrale mediante delibera del Consiglio Direttivo, in ogni parte d'Italia e dell'Estero.

Art. 2 - CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE

Rat Rescue Italia è un'associazione apartitica, apolitica e aconfessionale, non ha scopi di lucro, persegue finalità di solidarietà sociale nel campo della tutela dei diritti degli animali e svolge attività di volontariato attraverso le prestazioni personali spontanee e gratuite dei suoi aderenti. L'attività dei volontari non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari. Ai volontari potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti che l'organizzazione fisserà di volta in volta prima dello svolgimento dell'attività e solo previa autorizzazione e delibera del consiglio direttivo. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività. L'associazione è costituita nel rispetto della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente. Ai sensi della democraticità della struttura, tutti gli organi vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci; le cariche all'interno dei suddetti organi sociali (Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere) vengono attribuite dal rispettivo organo. Tutti i membri di organi sociali devono essere soci.

Art. 3 - ATTIVITA' DI CARATTERE GENERALE

L'Associazione Italiana Ratti - Rat Rescue Italia è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale la seguente attività di interesse generale:

e) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo.

L'Associazione, ispirandosi ai principi della solidarietà umana, si prefigge di agire attivamente in difesa degli animali e a supporto dei proprietari, di sensibilizzare l'opinione pubblica e promuovere una cultura del rispetto che riconosca gli animali come soggetti di diritti. L'associazione opera in maniera specifica, con prestazioni non occasionali di volontariato per fini di solidarietà sociale e si prefigge di tutelare gli animali non convenzionali da compagnia in genere, rivolgendo la propria attenzione soprattutto ai ratti da compagnia (*Rattus norvegicus*). Scopo primario dell'associazione è quello di informare e sensibilizzare verso una corretta gestione di questi animali, al fine di promuovere presso il pubblico una maggior consapevolezza e un allevamento etico e rispettoso. L'associazione opera nell'intento di prevenire situazioni di criticità e difficoltà da parte dei proprietari nel prendersi adeguatamente cura degli animali, nel prevenire gravidanze indesiderate, sovraffollamento, scarse condizioni igieniche, problematiche sanitarie potenzialmente zoonotiche, stress, maltrattamento e abbandono. A tale proposito l'associazione affianca i proprietari, supportandoli nelle problematiche gestionali e prendendosi carico degli animali non voluti, prevenendo situazioni di incauta cessione o abbandono, con conseguente disagio per la società. L'associazione mira a creare e diffondere cultura sul mondo dei ratti domestici, sulle caratteristiche della specie, sull'alimentazione, il mantenimento, la salute e la gestione quotidiana; a questo scopo, cerca di promuovere iniziative sul territorio per far conoscere al pubblico i ratti domestici e diffondere informazioni in merito. Parte dell'attività dell'associazione è quella di identificare ratti domestici abbandonati o in procinto di esserlo, recuperarli e curarne le criticità comportamentali e fisiche. L'associazione si propone poi di ricollocare questi animali, promuovendone l'adozione/affidamento responsabile anche attraverso siti web o altro, presso soggetti che diano garanzia di buon trattamento.

Per perseguire gli scopi sopraindicati e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'associazione realizza i seguenti interventi:

- organizzazione di eventi con la partecipazione di veterinari e specialisti del settore, allo scopo di sensibilizzare e informare sulla corretta gestione dei ratti domestici. A questo scopo sono previste conferenze informative e giornate dedicate ai ratti e altri animali non convenzionali da compagnia;
- partecipazione ad eventi in collaborazione con enti ed altre associazioni per promuovere il lavoro svolto;
- divulgazione didattica nelle scuole o in altre associazioni nell'ambito di progetti di Pet-Therapy, come attività assistite con animali (AAA) ed educazione assistita con animali (AAE);
- collaborazione con le autorità locali per la soluzione di problemi inerenti la protezione, il benessere degli animali e il controllo delle nascite;
- istituzione e/o gestione di centri di assistenza e di ricovero per gli animali;
- attività editoriale, diffusione di materiale informativo cartaceo o digitale per promuovere il lavoro svolto dall'associazione, per aiutare il sostentamento della stessa;

- attività commerciali e produttive marginali, organizzazione di mercatini e raccolte fondi i cui ricavati verranno usati per finanziare gli eventi informativi e per mantenere e curare gli animali recuperati;
- recupero di animali provenienti da situazioni di abuso e maltrattamento, o con problemi fisici o comportamentali che il proprietario non è più in grado di gestire, e conseguente affido temporaneo o permanente dei ratti recuperati, con eventuale organizzazione di staffette per lo spostamento.

Art. 4 - DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'associazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di una assemblea straordinaria appositamente convocata dal Consiglio direttivo, la quale dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività, a favore di uno o più Enti del Terzo settore.

SOCI

Art. 5 - CATEGORIE DEI SOCI

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie di associati:

- Fondatori
- Ordinari
- Sostenitori
- Volontari Attivi

1) Sono soci fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del consiglio direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo. 2) Sono soci ordinari coloro che sono ammessi dal consiglio direttivo come soci e che abbiano corrisposto le quote sociali annuali. 3) Sono soci sostenitori coloro i quali si impegnano a sostenere economicamente l'associazione mediante il versamento, oltre alla quota annuale, di somme di particolare entità. 4) Sono soci volontari attivi coloro i quali svolgono attivamente il ruolo di volontario interno, prendendo parte ad attività quali gestione delle richieste di adozione, stallo temporaneo e non retribuito degli animali in carico all'associazione, gestione del sito e dei social, aggiornamento degli appelli di adozione, organizzazione degli eventi di raccolta fondi, e qualsiasi altra attività utile a perseguire gli scopi dell'associazione. I volontari attivi non vengono retribuiti in nessun modo e svolgono la loro attività in forma esclusivamente volontaria; la loro attività sottostà alle decisioni insindacabili del consiglio direttivo.

La suddivisione degli aderenti alle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. In particolare tutti i soci soggetti al pagamento della quota sociale ed in regola con tale pagamento hanno diritto a partecipare a riunioni, attività, convegni ed altre manifestazioni organizzate dall'Associazione, nonché a partecipare all'Assemblea dei Soci. Le quote di iscrizione previste relativamente a ciascun anno per i soci ordinari sono determinate in sede di bilancio.

Art. 6 - REQUISITI DEI SOCI

Possono far parte dell'associazione, in numero illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore, tutti coloro che si riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati. L'elenco dei soci

dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Segretario in un apposito registro.

Art. 7 - AMMISSIONE E DIRITTI DEI SOCI

L'ammissione dei soci è libera. Il Consiglio direttivo si riserva di accettare o meno la richiesta di ammissione senza obbligo di motivazione anche in caso di non accoglimento. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'associazione. La domanda di ammissione a socio deve essere redatta su apposito modulo predisposto dall'organizzazione con il versamento della quota sociale successiva alla delibera del consiglio direttivo, e con l'osservanza delle seguenti modalità:

- indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza, codice fiscale;

- dichiarare di accettare e di attenersi a quanto stabilito nel presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. La tessera rilasciata al socio con l'accettazione dell'iscrizione e a seguito del versamento della quota di adesione ha valore per tutto l'anno associativo, essa è rinnovabile con il solo versamento della quota sociale entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, senza presentazione di ulteriore domanda di ammissione. Il rifiuto del Consiglio Direttivo nei confronti del nuovo socio comporta la restituzione della quota eventualmente versata. La quota associativa non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile.

I soci hanno diritto a frequentare i locali dell'associazione e a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione. Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, e presso la sede legale dell'Associazione, entro 30 giorni dalla richiesta. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire con le modalità previste da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

Gli aderenti dell'associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro, dipendente o autonomo.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

Art. 8 - DOVERI DEI SOCI

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e dei relativi regolamenti nonché delle delibere prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie. In particolare il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'associazione.

Art. 9 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde per:

- mancato pagamento della quota sociale per una (o più) annualità;
- dimissioni;
- espulsione;
- decesso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'assemblea su proposta del consiglio direttivo per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali e materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione. La modalità di esclusione prevede un avvertimento scritto che esponga gli addebiti mossi, consentendo all'interessato facoltà di replica e audizione. In particolare, l'esclusione dell'associato deve essere comunicata entro 60 giorni all'interessato il quale, entro 30 giorni da tale comunicazione, può ricorrere, mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione, all'audizione da parte dell'Assemblea degli associati.

Gli associati che abbiano, comunque, cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

Art. 10 - VOLONTARI

Gli aderenti all'associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di rapporto di lavoro, dipendente o autonomo.

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio direttivo. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

ORGANI SOCIALI

Art. 11 - Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell'associazione:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- L'organo di controllo, a carattere monocratico, solo se nominato quando ne ricorra l'obbligo nei casi previsti dall'art. 30 del d.lgs. 117/2017.

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite per una durata di due anni e sono rieleggibili.

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Art. 12 - L'Assemblea generale degli iscritti può essere ordinaria o straordinaria. Il consiglio deve convocare l'assemblea ordinaria dei soci almeno una volta l'anno. L'assemblea è convocata in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio o

da almeno un decimo degli associati. La convocazione avviene tramite avviso scritto telematico contenente la data e l'ora di prima convocazione e di seconda convocazione nonché l'ordine del giorno, da inviare ad ogni iscritto almeno sette giorni prima. Gli associati possono decidere di farsi rappresentare per delega scritta da un altro associato con diritto di voto. Non è ammessa più di una delega per ogni associato presente all'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci devono essere convocate nella sede sociale o in altro luogo, purché in Italia.

Art. 13 - L'assemblea è formata da tutti i soci ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente, ed in assenza di entrambi da altro membro del consiglio eletto dai presenti. Il presidente dell'Assemblea nomina un segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.

Art. 14 - L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all'ordine del giorno. L'assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i due terzi dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest'ultimi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto. Ogni delibera avviene a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte dei due terzi dei presenti. Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto al voto. Hanno diritto di voto i soci maggiorenni regolarmente iscritti da almeno tre mesi prima della convocazione dell'Assemblea.

Art. 15 - L'assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione e in particolare:

- nomina (o sostituzione) degli organi sociali;
- approvazione dei rendiconti preventivi e consuntivi, delle relazioni annuali del consiglio direttivo;
- approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- redazione- modifica- revoca di regolamenti interni;
- delibera su ricorso presentato da un socio che è stato espulso: la delibera dell'assemblea è inappellabile;
- nomina, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 30 del d.lgs. 117/2017 che lo rendano obbligatorio, e revoca dell'organo di controllo, al quale, al superamento dei limiti di cui all'art.31, comma 1 del d.lgs.117/2017 è affidato anche il compito di revisione legale dei conti;
- approvazione del bilancio sociale, quando predisposto dal Consiglio in caso di superamento delle soglie di legge di cui all'art.14 comma 1 del d.lgs. 117/2017.

Art. 16 - L'assemblea straordinaria viene indetta dal Consiglio Direttivo qualora venga ritenuta necessaria. Essa delibera sulla modifica dello Statuto, in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'assemblea straordinaria delibera inoltre sullo scioglimento

dell'associazione e sulla devoluzione del patrimonio, con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 17 - Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell'Assemblea redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 18 - Il Consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo è formato da 3 a 9 membri nominati dall'Assemblea ordinaria. Il primo consiglio direttivo è nominato con l'atto costitutivo.

I membri del consiglio devono essere soci, rimangono in carica 2 anni e sono rieleggibili. Il consiglio elegge le cariche di Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere. In caso di dimissioni (scritte e indirizzate al consiglio), decesso o per esclusione deliberata dal consiglio direttivo (in presenza di gravi motivi o qualora un consigliere non partecipi, senza giustificato motivo, a tre consecutive riunioni) si procederà a cooptazione (fino a nuove elezioni) tra coloro che, non eletti, abbiano raccolto il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del consiglio. Il consiglio direttivo può sfiduciare il Presidente, a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il consiglio direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione. I membri del consiglio direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

Art. 19 - E' di pertinenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione. In particolare e tra gli altri sono compiti del Consiglio direttivo:

- eseguire le delibere dell'assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
- predisporre ed approvare gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione.
- predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- predisporre il rendiconto annuale;
- predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo ed il programma di attività;
- predisporre nel caso di superamento delle soglie di legge di cui all'art.14 comma 1 del d.lgs. 117/2017, il bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;
- deliberare circa l'ammissione dei soci;

- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- convocare quando crede necessario altre assemblee ordinarie o straordinarie;
- amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata, dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art 20 - Il consiglio direttivo si riunisce sempre in un'unica convocazione almeno una volta a trimestre e comunque ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal presidente mediante avviso scritto, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno almeno 5 giorni prima. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o fax o posta elettronica senza il rispetto del termine suddetto. In caso di particolare necessità o urgenza, le consultazioni telefoniche o per posta elettronica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunione del Consiglio Direttivo qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio Direttivo e vengano ratificate a verbale e sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Le sedute e le deliberazioni del consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Soltanto il consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno. Il consiglio direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti (anche non soci) sugli argomenti da discutere. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi il potere di compiere determinati atti o categorie in nome e per conto dell'Associazione.

PRESIDENTE

Art. 21 - Il Presidente è colui che, nominato dal consiglio direttivo, presiede lo stesso nonché l'Assemblea dei soci. È il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti ed ha il potere di firma.

Il presidente è eletto dal Consiglio, resta in carica due anni e può essere rieletto.

Sono compiti del Presidente:

- rappresentare l'associazione di fronte a terzi e stare in giudizio per conto della stessa;
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio direttivo;
- deliberare spese in nome e per conto dell'associazione al di fuori di quanto stabilito dall'assemblea e dal Consiglio direttivo per un importo massimo deciso ogni anno dall'Assemblea ordinaria;
- deliberare entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza dell'assemblea dei soci o del Consiglio direttivo o di altro organo dell'associazione.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 22 - Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. 117/2017.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

ALTRE CARICHE

Art. 23 - Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento oppure in quelle mansioni per le quali venga appositamente delegato.

Il Segretario provvede al disbrigo della normale corrispondenza, provvede al tesseramento e redige i verbali dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere è incaricato della riscossione delle quote associative e dell'amministrazione del patrimonio. Predispone la bozza del bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da apposita relazione, redige i libri e i documenti contabili, cura la gestione amministrativa dell'Associazione. Conserva i documenti da lui redatti e verificati presso la sede dell'Associazione.

Art. 24 - LIBRI SOCIALI

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, se istituito;
- e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione

I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

Art. 25 - Le entrate della associazione sono costituite da:

- contributi dei soci;
- contributi di privati;
- donazioni o lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;

- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di beni di modico valore;
- rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- introiti derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del d. lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- eventuali introiti da attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 comma 1 purché il loro esercizio abbia carattere strumentale e secondario rispetto alle attività di interesse generale, nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del d. lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

I fondi saranno erogati per provvedere alle spese necessarie per lo svolgimento delle attività sociali. Eventuali avanzi verranno devoluti all'esercizio successivo.

Art. 26 - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa, da lasciti e donazioni diverse, dall'eventuale fondo di riserva, purché compatibili con le previsioni del d. lgs. 117/2017. Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.

I fondi sono depositati presso gli Istituti di credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 27 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Il Consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del d.lgs. n. 117/2017.

L'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

Il consiglio direttivo presenta annualmente all'Assemblea la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso e quello preventivo per l'anno in corso, redatti in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del d.lgs. 117/2017 qualora emanato.

Entro il 31/12 di ogni anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il mese di giugno per la definitiva approvazione.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il mese di giugno per la definitiva approvazione.

Art. 28 - DESTINAZIONE DEGLI AVANZI DI GESTIONE

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori e associati, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art.8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 29 - DIRITTI DEI SOCI AL PATRIMONIO SOCIALE

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. È comunque, facoltà degli aderenti all'associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali. I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi, rivalutabili né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'associazione, in caso di morte, recesso o esclusione dall'associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale né per atto tra vivi né a causa di morte.

Art. 30 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento per qualsiasi causa, l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore, individuato/i dall'Assemblea, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 31 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e,

per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

PRESIDENTE

Arianna Silvestro

Arianna Silvestro

VICE PRESIDENTE

Sara Mattei

Sara Mattei